



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 1173/PROD.COMM.
Rif. 0037500/P dd. 27/12/2005

Trieste, 16 gennaio 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 110, comma 1.
Somministrazione – Nuove tipologie.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati dei quesiti inerente la problematica di cui all'oggetto; in proposito la scrivente Direzione ritiene di formulare le precisazioni di cui appresso.

Il comma 1 dell'articolo 110 contempla espressamente l'ipotesi della cessione d'azienda, nel caso in cui l'operatore si ritrovi titolare di più identiche autorizzazioni per la medesima azienda, a seguito delle nuove tipologie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a); in riferimento all'istituto del subingresso, si richiamano le direttive di cui alla circolare della scrivente Direzione prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pag. 14); pertanto, se non si realizza un effettivo trasferimento d'azienda, l'operazione non può essere consentita.

Per quanto concerne invece la prospettata ipotesi di esercizio congiunto dell'attività di somministrazione, qui si verificherebbe l'ipotesi dell'esistenza di due autorizzazioni oggettivamente identiche inerenti la medesima azienda, il che costituirebbe violazione del principio generale dell'ordinamento giuridico di cui al broccardo *ne bis in idem*; su analoga fattispecie, inoltre, la Direzione scrivente è già intervenuta con la nota prot. 21592/COMM. dd. 19 luglio 2004, che si allega per completezza.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr/



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 19 luglio 2004
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Prot. 21592/COMM.

Rif.

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 13/92 – Esercizio di somministrazione – Affitto d'azienda per due giorni alla settimana – Quesito.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato richiesto un parere della scrivente Direzione in merito alla possibilità, per il titolare di un esercizio di somministrazione, di affittare per due giorni alla settimana tale esercizio, mentre nei giorni rimanenti l'attività sarebbe esercitata direttamente dal titolare in questione. Per quanto il diritto amministrativo del commercio non disciplini in via esplicita e diretta un'ipotesi del genere, si ritiene comunque di svolgere le considerazioni che seguono.

La fattispecie sopra descritta pone in essere un frazionamento temporale della medesima attività di somministrazione, ossia della medesima azienda, la quale farebbe capo ora ad un soggetto, ora ad un altro; già sotto questo punto di vista non appare rispettata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 13/92, e successive modifiche e integrazioni, laddove si richiede, ai fini di un corretto subingresso, l'**effettivo** trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'azienda, ossia dell'esercizio: **come può infatti realizzarsi l'effettivo trasferimento in parola, se giuridicamente nonché di fatto un soggetto mantiene, sebbene in parte qua, la titolarità della medesima azienda che vorrebbe affittare e di conseguenza conserva l'intestazione delle medesime autorizzazioni che, sempre in parte qua, il gestore dovrebbe anche intestare (con DIA) in capo a se stesso?**

Riconoscere la possibilità giuridica di un frazionamento temporale della medesima azienda, ossia del medesimo esercizio, porterebbe a conseguenze estreme

di elusione della normativa vigente: si pensi infatti all'ipotesi in cui il titolare di un bar/ristorante, nell'arco dell'anno, ogni giorno per 365 giorni volesse affittare la propria azienda a 365 soggetti diversi; anche questa ipotesi non è via esplicita e diretta disciplinata da alcuna disposizione, ma ci si trova di fronte ad un **evidente frazionamento soggettivo del medesimo titolo autorizzativo senza alcuna correlazione con un trasferimento effettivo d'azienda** e si ribadisce che proprio questa è la nodale questione del problema.

Si esamini inoltre la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della citata L.R. 13/92, in tema di <<reintestazione>>, dove si prescrive che, alla fine della gestione di un esercizio, il titolare deve effettuare la DIA ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda: ci si domanda infatti **come può legittimamente configurarsi il ritorno in disponibilità di un'azienda in capo al suo titolare se questo titolare l'azienda l'ha sempre avuta a disposizione per la sua attività, per quanto frazionata nel tempo**. E se per ipotesi assurda, il titolare non effettua la DIA di reintestazione nel prescritto termine di sei mesi, da che cosa decade, dal diritto di esercitare l'attività per alcuni giorni alla settimana?

In definitiva, è l'ordinamento complessivo in materia di subingresso a non consentire la fattispecie prospettata nel quesito, al di là di ogni esplicito divieto sul punto.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr